

Assicurazione per la tutela delle attività commerciali
Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(Dip aggiuntivo Danni)



Prodotto: Tutela Business – Commercio

Data di aggiornamento: 18/04/2026. Il Dip Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni. Sede Legale in Via San Francesco D'Assisi, 10- 10122, Torino, Italia. Tel. +39 011 5554015 (per informazioni sui contratti sottoscritti rivolgersi al numero verde 800.124.124); sito internet: www.intesasnpaoloprotezione.com; PEC: servizioclienti@pec.intesasnpaoloprotezione.com; comunicazioni@pec.intesasnpaoloprotezione.com e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, Intesa Sanpaolo Protezione dispone della seguente situazione patrimoniale: **Patrimonio netto: 582,41 Mln €; Risultato economico di periodo: 284,21 Mln €.** Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'**Indice di solvibilità** (Solvency Ratio) è pari a: 261%; per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFRC) disponibile sul sito al seguente link: <https://www.intesasnpaoloprotezione.com/dati-finanziari>.

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto

Che cosa è assicurato?

- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE:** Il massimale, che può essere un importo compreso tra € 1 milione e 5 milioni come concordato con il Contraente e indicato nel Modulo di polizza, rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di sinistro.
- ✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE: ESTENSIONI DI COPERTURA SEMPRE OPERANTI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ** Si veda il dettaglio della garanzia alle Condizioni di Assicurazione rispettivamente: ✓ Clausola di ricordo garanzia RCT Postuma Sezione II pag. 20 art. 10.10.1; ✓ Farmacie: Sezione II pag. 20 art. 10.10.2; ✓ Vendita di animali domestici: Sezione II pag. 20 art. 10.10.3
- ✓ **ASSISTENZA AI LOCALI DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE** La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico le spese di uscita, manutenzione e pezzi di ricambio fino a un massimo di 500 euro (IVA inclusa) per sinistro, salvo quanto diversamente indicato per specifiche prestazioni.
In aggiunta alle coperture base è possibile acquistare, al momento della sottoscrizione o successivamente, ulteriori garanzie all'interno delle rispettive coperture con pagamento di un premio aggiuntivo:
- ✓ **Incendio e altri eventi materiali: Garanzie di base** La garanzia copre, entro le somme assicurate comprese tra: € 60.000 e € 4.000.000 per Fabbricato, € 5.000 e € 2.500.000 per Contenuto, e nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, causati da: ✓ incendio ✓ fulmine ✓ implosione, esplosione e scoppio, anche esterni, non provocati da ordigni esplosivi ✓ caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano ✓ bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono ✓ urto di veicoli stradali e natanti ✓ fumo, gas e vapori che si siano sviluppati a seguito di eventi previsti dalla garanzia ✓ fumo da guasto accidentale di impianti per la produzione di calore se collegati ad appropriate canne fumarie ✓ caduta di ascensori, montacarichi e simili. La copertura, se dovuti agli eventi sopra descritti, comprende inoltre: ✓ i danni ad apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento causati da anomalie nella distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da colata o da fuoriuscita di liquidi che abbiano colpito i beni assicurati ✓ i guasti causati dalle Autorità, da terzi o dall'Assicurato per impedire e limitare il danno ✓ i danni a macchinari, attrezzature, arredamento, mobilio e merci all'aperto nelle aree adiacenti o di pertinenza del fabbricato.
- ✓ **Merci** La garanzia copre, entro la somma assicurata per Contenuto e nei limiti indicati dal contratto, i danni subiti da: ✓ merci di categoria diversa da quella dell'attività assicurata ✓ merci in deposito o lavorazione presso terzi in Europa ✓ contenuto presso fiere e mostre in Europa, a cui l'Assicurato partecipa come espositore.
- ✓ **Spese** La copertura, in caso di sinistro indennizzabile e nei limiti indicati nel contratto, prevede il rimborso delle spese per: ✓ demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica ✓ trasloco e il ricollocamento contenuto, per il tempo necessario alla riparazione dei danni ✓ riprogettazione del fabbricato ✓ rifacimento di documenti personali o di terzi se pertinenti l'attività assicurata ✓ rifacimento degli enti particolari ✓ riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso ✓ perizie previste per la valutazione del danno.
- ✓ **Incendio e altri eventi materiali: Garanzie aggiuntive** Si vedano le Condizioni di Assicurazione rispettivamente: ✓ Fuoriuscita di liquidi Sezione II, pag.10, art. 10.2.1 ✓ Spese di ricerca e ripristino Sezione II, pag.10, art. 10.2.2; ✓ Fenomeni atmosferici Sezione II, pag. 10, art. 10.2.3; ✓ Atti vandalici e dolosi Sezione II, pag. 10, art. 10.2.4; ✓ Flottante stagionale Sezione II, pag. 10, art. 10.2.5; ✓ Fabbricato in locazione Sezione II, pag. 11, art. 10.2.6 ✓ Fenomeno elettrico Sezione II, pag. 11, art. 10.2.7 ✓ Merci in refrigerazione Sezione II, pag. 11, art. 10.2.8; ✓ Diaria giornaliera per interruzione attività Sezione II, pag. 11, art. 10.2.9.
- ✓ **Furto contenuto: Garanzia di base** La garanzia opera, entro la somma assicurata, compresa tra € 2.500 e € 150.000, e nei limiti indicati nel contratto, per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, nei casi di: ✓ Furto: ✓ scassinando o forzando aperture verso l'esterno; ✓ senza scassinare aperture verso l'esterno alte almeno 4 metri ✓ con uso di chiavi false, smarrite o sottratte all'Assicurato o ai familiari oppure agli addetti ✓ con introduzione clandestina ✓ attraverso saracinesche o inferriate ✓ forzando le vetrine e le porte vetrate dei locali. ✓ Rapina avvenuta all'interno dei locali, anche se iniziata fuori. La copertura comprende anche: ✓ danni a contenuto per commettere il furto o la rapina, anche solo tentati, anche se causati da atti vandalici ✓ furto e rapina commessi dai dipendenti fuori dall'orario di lavoro.
- ✓ **Fissi, infissi e locali** Il furto di fissi e infissi e i danni a locali, fissi e infissi, causati dagli autori del furto o della rapina, anche se solo tentati o conseguenza di atti vandalici degli stessi entro la somma assicurata per il Furto e nei limiti indicati dal contratto.
- ✓ **Merci** La copertura, nei limiti indicati dal contratto, comprende il furto: ✓ delle merci di categoria diversa rispetto a quella dell'esercizio commerciale assicurato ✓ delle merci, in deposito o lavorazione presso terzi in Europa se il furto è commesso con scasso o forzatura ✓ del contenuto presso fiere e mostre in Europa, a cui l'impresa assicurata partecipa come espositore, se il furto è commesso con scasso o forzatura ✓ delle merci esposte nelle vetrinette esterne, se chiuse a chiave, non comunicanti con i locali assicurati ma solidamente fissati nelle vicinanze dei locali stessi ✓ delle merci e dei valori dai distributori automatici esterni solidamente installati nelle vicinanze dell'esercizio commerciale, per furti commessi con scasso o forzatura.
- ✓ **Spese** La copertura, in caso di sinistro indennizzabile e nei limiti indicati dal contratto, rimborsa le spese ✓ per il rifacimento degli enti particolari e il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso ✓ per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione ✓ per la sostituzione delle serrature in caso di furto, scippo o rapina delle chiavi di ingresso dei locali dell'esercizio commerciale subito dagli addetti o dai familiari dell'Assicurato ✓ per cure mediche rese necessarie dall'infortunio subito dall'Assicurato, dagli addetti o dai familiari dell'Assicurato durante una rapina
- ✓ **Furto Contenuto: Garanzie aggiuntive:** si vedano le Condizioni di Assicurazione rispettivamente: ✓ Trasporto valori Sezione II, pagina 14, art.10.5.1 ✓ Infedeltà dei prestatori di lavoro Sezione II, pagina 14, art.10.5.2 ✓ Flottante stagionale Sezione II, pagina 14, art.10.10.3
- ✓ **Vetri e insegne: Garanzie di base (subordinata all'acquisto di almeno una delle garanzie della Copertura Incendio e altri eventi materiali)** La copertura, entro la somma assicurata scelta dall'Assicurato da € 1.000 a € 50.000, paga le spese sostenute per la sostituzione di vetri e insegne stabilmente installati all'interno e all'esterno dei locali dell'esercizio commerciale assicurato (entro 150 metri dal luogo indicato nel Modulo di polizza), per rotture provocate da: ✓ fatto accidentale ✓ fatto di terzi, compresi i dipendenti ✓ atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone anche durante scioperi, tumulti e sommosse, compresi gli interventi delle forze dell'ordine attribuiti a questi eventi ✓ eventi atmosferici, quali precipitazioni atmosferiche e vento, compreso l'urto di cose trasportate, coltate o abbattute. Inoltre, sono compresi i danni ✓ da furto o rapina anche se solo tentati ✓ alle cose riposte nei locali dell'Impresa da rottura di vetri e insegne assicurati.
- ✓ **Merci trasportate: Garanzie di base** La copertura opera, entro la somma assicurata da € 2.500 a € 20.000 e nei limiti indicati nel contratto, per i danni materiali e diretti subiti dalle merci durante il trasporto sui veicoli (autovetture a uso privato e autocarri leggeri di peso inferiore o uguale

a 35 quintali) indicati nel modulo stesso e guidati dagli addetti, provocati da: **▼ incendio ▼ fulmine; ▼ esplosione, implosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi ▼ furto** (inteso sia a seguito di e sottrazione dell'intero veicolo sia dei singoli colli), con forzatura o scasso dei mezzi di chiusura di veicoli completamente chiusi e non telonati **▼ irrecuperabilità, in seguito a incidente stradale ▼ ribaltamento del veicolo, caduta in acqua e precipizio, con uscita dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con mezzi propri ▼ rapina, anche di singoli colli ▼ urto con veicolo di terzi identificato, durante la circolazione stradale, se l'urto lascia tracce constatabili sul veicolo e se le merci sono imballate e stivate correttamente.** La copertura comprende, inoltre, i danni agli utensili e agli attrezzi utilizzati nello svolgimento dell'attività presso terzi.

▼ Tutela legale: Garanzie di base Se l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, Intesa Sanpaolo Protezione, entro il massimale di € 10.000 o € 20.000, in base alla scelta dell'Assicurato e nei limiti stabiliti dal contratto, copre: **▼ compensi dell'avvocato indicato da Intesa Sanpaolo Protezione per la trattazione stragiudiziale della vertenza ▼ compensi dell'avvocato liberamente scelto dall'Assicurato per la trattazione giudiziale della vertenza o, in mancanza di tale scelta, indicato da Intesa Sanpaolo Protezione ▼ compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale ▼ compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da Intesa Sanpaolo Protezione ▼ spese di soccombenza a carico dell'Assicurato ▼ spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro ▼ spese per la negoziazione assistita e per la mediazione ▼ spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria ▼ spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri ▼ compensi dei periti ▼ spese di giustizia ▼ spese di investigazione difensiva nel procedimento penale ▼ spese per l'assistenza di un interprete, traduzione di verbali. Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio. La copertura opera per: ▼ Delitti colposi o contravvenzioni ▼ Delitti dolosi ▼ Ambito sicurezza ▼ Danni subiti ▼ Rapporti di lavoro ▼ Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali.**

▲ Che cosa NON è assicurato?

✗ ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE COPERTURE La polizza non comprende i danni provocati da: **✗ guerra, anche non dichiarata, occupazione o invasione militare, requisizione, confisca rivoluzione, insurrezione, cyber crime, sequestri o ordinanze di governo o autorità; ✗ esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche ✗ terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, bradrisimo, mareggiata, marea, penetrazione di acqua marina, inondazione, alluvione, allagamento e ogni altro evento naturale o atmosferico aventi caratteristiche di calamità ✗ dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata.**

✗ ESCLUSIONI PER SINGOLE COPERTURE

✗ INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI Non comprende i danni: **✗ di smarrimento, furto o rapina, estorsione o ammanchi di qualsiasi tipo di beni mobili assicurati; ✗ di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuti, anche se dovuti a fulmine o ad altri eventi per i quali è operante la polizza ✗ indiretti ✗ alla macchina e all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio provocato da usura, corrosione o difetti di materiale; ✗ subiti dalle merci in refrigerazione per anomalie nella produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se dovuti a eventi in garanzia ✗ materiali e diretti ai beni assicurati causati dall'urto di veicoli stradali e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato ✗ dovuti a scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi; ✗ subiti da strutture esterne destinate al ricevimento e al ristoro dei clienti con caratteristiche costruttive diverse da quelle del fabbricato che rappresentino più del 20% della superficie totale del fabbricato sede operativa. Non sono comprese inoltre le spese sostenute per: ✗ multe, ammende e sanzioni amministrative nella riprogettazione del fabbricato ✗ ricostruzione di dati memorizzati su supporti informatici e riacquisto di programmi in licenza d'uso.**

Fuoriuscita di liquidi Non comprende i danni: **✗ da impianti non stabilmente installati al servizio del fabbricato; ✗ da corrosione e usura, umidità e stitilicidio; ✗ da insufficiente smaltimento dell'acqua piovana o occlusione degli impianti di deflusso dell'acqua piovana; ✗ conseguenti ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici o tecnici a servizio del fabbricato; ✗ da gelo degli impianti installati all'esterno del fabbricato o interrati e da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non attivo da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro ✗ da impianti automatici di estinzione in occasione di lavori di installazione, riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali o che siano causati da gelo ✗ alle merci collocate a meno di 10 cm di altezza dal suolo.**

Fenomeni atmosferici Non comprende i danni da: **✗ formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua; ✗ cedimento, smottamento o frana del terreno, valanghe, slavine, gelo ✗ rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque; e subiti da: ✗ tettoie e fabbricati, se separati dal corpo principale, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, e al relativo contenuto; ✗ porzioni di fabbricato, con caratteristiche costruttive diverse da quelle del corpo principale, aperte da uno o più lati o incomplete nelle coperture o nei serramenti e al relativo contenuto ✗ il contenuto posto all'aperto.**

Atti vandalici e dolosi Non comprende i danni: **✗ dovuti a sottrazione o ammanco di qualsiasi genere; ✗ da interruzione dell'attività assicurata; ✗ verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine delle autorità ✗ subiti da vetri, cristalli e insegne ✗ da imbrattamento delle parti esterne del fabbricato.**

Fenomeno elettrico Non comprende i danni: **✗ subiti da cose detenute dal Contraente o dall'Assicurato a scopo di vendita e manutenzione; ✗ subiti da telefoni cellulari, smartphone, tablet, droni, navigatori satellitari e monopattini elettrici; ✗ causati dall'usura, dagli agenti atmosferici o da carenza di manutenzione ✗ in conseguenza di montaggi e smontaggi, prove e collaudi ✗ a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce ✗ indiretti ✗ dovuti a guasti verificatisi senza concorso di cause esterne ✗ per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore o il locatore.**

Diaria giornaliera per interruzione attività Non comprende i danni dovuti a: **✗ impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la destinazione originaria a causa di regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge ✗ scioperi o serrate che impediscano la fornitura di materiali; ✗ procedimenti imposti dall'autorità o nel caso l'attività cessi definitivamente a causa del sinistro.**

✗ FURTO E RAPINA Non comprende i danni: **✗ da incendio, esplosione, scoppio anche se provocati dall'autore del furto o della rapina; ✗ commessi o agevolati con dolo o colpa grave: ✗ dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi o a lui legate da vincoli di parentela o affinità; ✗ degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata; ✗ da persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; ✗ da persone incaricate della sorveglianza delle cose e dei locali assicurati; ✗ a beni mobili che si trovano all'aperto; ✗ subiti da strutture esterne destinate al ricevimento e al ristoro dei clienti con caratteristiche costruttive diverse da quelle del fabbricato che rappresentino più del 20% della superficie totale del fabbricato sede operativa e loro contenuto; ✗ indiretti; ✗ per il furto di preziosi.**

✗ VETRI E INSEGNE Non comprende: **✗ danni causati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, gelo, franamento del terreno, valanghe, slavine; ✗ danni subiti da vetri e insegne conservati dall'Assicurato per la vendita o la manutenzione ✗ rotture dovute a vizio di costruzione e quelle che si sono verificate in occasione di riparazioni ✗ rimozioni, i traslochi, i lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali ✗ rigature, segnature, screpolature, scheggiature ✗ rotture di vetri e lucernari con valore artistico; ✗ rotture dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica delle insegne luminose a seguito di surriscaldamento o corto circuito ✗ danni derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assediamento del fabbricato, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; ✗ subiti da strutture esterne destinate al ricevimento e al ristoro dei clienti con caratteristiche costruttive diverse da quelle del fabbricato che rappresentino più del 20% della superficie totale del fabbricato sede operativa**

✗ RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Non sono considerati terzi e non sono quindi coperti **✗ il coniuge, il convivente di fatto, la persona unita civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine purché convivente; se l'Assicurato non è una persona fisica: ✗ il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti descritti al primo punto ✗ le società che si possono definire controllanti, controllate o collegate, e i loro amministratori; ✗ la società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone descritte al primo punto hanno la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore ✗ gli addetti e tutti coloro che partecipano all'attività assicurata. L'Assicurazione non comprende inoltre: ✗ la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato dalla vendita di prodotti farmaceutici in genere, durante il periodo di validità del contratto e dai danni riconducibili a vizio di produzione o difetto originario.**

✗ RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO) Non comprende: **✗ le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto ✗ i danni conseguenza di fissione o radiazione nucleare o contaminazione radioattiva, anche se altre cause hanno contribuito all'evento ✗ i danni conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività inerenti ai settori radio/TV e telefonia ✗ i danni provocati da materiali o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).**

Proprietà del Fabbricato Non comprende i danni da: **✗ corrosione, usura ✗ spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti ✗ umidità, stitilicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi o muffe tossiche nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno ✗ lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizioni che comportino la sospensione dell'attività.**

Postuma generica Non comprende i danni: **✗ da vizio di produzione o da difetto originario di prodotti o parti/ricambi fabbricati da chiunque ✗ alle cose oggetto dei lavori e qualsiasi spesa per la loro sostituzione o riparazione ✗ da inidoneità o mancata rispondenza all'uso al quale sono destinate le cose ✗ da mancato uso o disponibilità delle cose oggetto dei lavori ✗ da mancato o intempestivo intervento di manutenzione ✗ derivanti da opere di impermeabilizzazione ✗ a veicoli, natanti, aeromobili e loro parti.**

Danni a cose di clienti Non comprende i danni alle cose oggetto dell'attività assicurata **✗ valori e preziosi ✗ veicoli a motore e cose in essi contenuti.**

Danni a cose sollevate, caricate, scaricate Non comprende: **✗ danni a veicoli e imbarcazioni di qualsiasi tipo durante le operazioni di sollevamento, carico e scarico.**

Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito Non comprende i danni causati da lavori di riparazione o manutenzione, e quelli derivanti da furto e incendio, nonché i danni conseguenti al loro mancato utilizzo o alle cose che si trovino sui mezzi stessi.

Vendita di animali domestici Per le attività di vendita di animali domestici, compresa la toelettatura non comprende i danni ai mezzi di trasporto e quelli da circolazione.

R
I
S
C
H
I

E
S
C
L
U
S
I

* **MERCÌ TRASPORTATE** Non comprendono i danni: * causati o agevolati con dolo o colpa grave da persone incaricate della sorveglianza delle merci o dei locali che le contengono * attribuibili in tutto o in parte a vizio proprio e qualità delle merci assicurate * ad autoveicoli trasportati, ad animali vivi, ai campionari * causati da fatto volontario e non giustificato del conducente.

* **TUTELA LEGALE** Non è valida per sinistri relativi a: * diritto di famiglia, successioni o donazioni * materia fiscale o amministrativa; * fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive * diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci o amministratori o tra questi e la società * proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche * fatti dolosi dei soggetti assicurati * fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente * fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie * prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività * compravendita o permuta di immobili * appalto o subappalto relativamente a interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione *ex novo* degli edifici compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti * affitto d'azienda o di ramo d'azienda * leasing immobiliare * vertenze con i propri agenti o rappresentanti * esercizio della professione medica e di operatore sanitario * vertenze con le società mandanti; vertenze con Intesa Sanpaolo Protezione * adesione ad azioni di classe (class action) * danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato * fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme * attività svolte da aziende specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti * attività svolte da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori. Inoltre non sono comprese le seguenti spese: * compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite * compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da Intesa Sanpaolo Protezione * spese per l'indennità di trasferta * imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia * multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere * spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali * compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale * spese non concordate con Intesa Sanpaolo Protezione; * ogni duplicazione di oncrari, nel caso di domiciliatario * spese recuperate dalla controparte; * spese dovute al legale di propria fiducia scelto dall'Assicurato, per la gestione della fase stragiudiziale

* **ASSISTENZA AI LOCALI DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE** Le prestazioni di assistenza non comprendono i danni causati da: * scioperi, sommosse, tumulti popolari o sabotaggio organizzato * calamità naturali o atmosferiche * atti dolosi del Contraente, dell'Assicurato e dei suoi conviventi * infortuni derivanti da attività sportive pericolose * malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26^a settimana di gestazione e dal puerperio * infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della polizza * malattie e infortuni da abuso di alcolici, psicofarmaci e dall'uso di stupefacenti.

Invio di un idraulico per interventi di emergenza La prestazione non è prevista per: * guasti o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore * guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato * rottura delle tubature esterne dell'esercizio commerciale * danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna od otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici * interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore * guasti delle tubature a monte del contatore gas * guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Pronto intervento per danni da acqua La prestazione non è prevista per: * guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice ecc.) * rottura delle tubature esterne del fabbricato; * danni dovuti a negligenza dell'Assicurato; * danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Invio di un elettricista per interventi di emergenza La prestazione non è dovuta in caso di: * corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato; * interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; * guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'esercizio commerciale a monte del contatore.

Fornitura temporanea di energia elettrica La prestazione non è prevista in caso di: * corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato * interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; * guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'esercizio commerciale a monte del contatore.

Invio di un vetraio per interventi di emergenza La prestazione non è prevista nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Invio di un tecnico condizionatori La prestazione non è prevista nei giorni di sabato, domenica e festivi in caso di: * interruzione di energia elettrica dall'ente erogatore o un corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura; * cattivo funzionamento degli organi elettrici; * mancata manutenzione del filtro d'aria; * guasti alle schede di funzionamento (compresi i modelli inverter).

Rientro anticipato La prestazione non è prevista se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

Accesso rete artigiani La prestazione non è prevista sabato, domenica e nei giorni festivi

Viaggio di un familiare La prestazione non prevede le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare.



Ci sono limiti di copertura?

! INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

- ! **Contenuto** L'Indennizzo massimo per: ! un singolo oggetto di arredamento è pari a € 15.000 entro il limite della somma assicurata ! valori è pari al 5% della somma assicurata con il limite complessivo di € 15.000 ! bustelle farmaceutiche è pari a € 30.000, entro il limite della somma assicurata ! preziosi è pari al 50% della somma assicurata con il limite complessivo di € 25.000.
 - ! **Merci** L'Indennizzo massimo per danni subiti: ! dalle merci di categoria diversa rispetto a quella dell'esercizio commerciale assicurato; ! dalle merci presso terzi in Europa, in deposito o lavorazione; ! dal contenuto, dai macchinari e dalle attrezzature e dalle merci presso fiere e mostre in Europa, a cui l'Assicurato partecipa come espositore, è complessivamente garantito fino al 20% della somma assicurata per la garanzia Contenuto con il limite di € 50.000 per periodo assicurativo.
 - ! **Spese per demolizione e sgombero** L'Indennizzo massimo è pari al 20% della somma assicurata per le garanzie Fabbricato e Contenuto con il limite di € 100.000 per periodo assicurativo.
 - ! **Spese per trasloco e ricollocamento contenuto, spese per la riprogettazione del fabbricato** ! L'Indennizzo massimo è pari al 10% del danno con il limite di € 25.000 per periodo assicurativo.
 - ! **Spese rifacimento documenti personali o di terzi, spese rifacimento enti particolari, spese duplicazione o riacquisto programmi in licenza d'uso** ! L'Indennizzo massimo è pari a € 5.000 per periodo assicurativo.
 - ! **Spese per perizie** L'Indennizzo massimo è pari al 5% del danno con il limite di € 2.500 per periodo assicurativo.
 - ! **Fuoriuscita di liquidi:** Indennizzo massimo per: ! fuoriuscita di liquidi è garantito complessivamente fino al 25% delle somme assicurate rispettivamente per le garanzie Fabbricato e Contenuto con il limite di € 80.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 250 ! fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari, attrezzature, impianti automatici di estinzione o relativi raccordi collegati agli impianti idrici del fabbricato è garantito fino a € 2.500 per sinistro con il limite di € 10.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 250.
 - ! **Spese di ricerca e di ripristino** ! L'Indennizzo massimo è pari a € 2.500 per sinistro con il limite di € 10.000 per periodo assicurativo; in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato un importo di € 250.
 - ! **Fenomeni atmosferici** L'Indennizzo massimo per: ! tende, insegne e distributori automatici se posti all'esterno dei locali assicurati è pari a € 3.000 per periodo assicurativo; ! grandine su enti all'esterno è pari al 10% della somma assicurata per la copertura Fabbricato con il limite di € 30.000 per periodo assicurativo; ! sovraccarico neve è pari al 50% delle somme rispettivamente assicurate per le garanzie Fabbricato e Contenuto con il limite di € 500.000 per periodo assicurativo; ! In caso di sinistro il 10% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo di € 250.
 - ! **Atti vandalici e dolosi** L'Indennizzo massimo è pari all'80% delle somme rispettivamente assicurate per le garanzie Fabbricato e Contenuto; solo per i danni a macchinari e attrezzature, arredamento e merci all'aperto, l'Indennizzo massimo è pari al 20% della somma assicurata per la garanzia Contenuto per periodo assicurativo; ! Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo con un minimo di € 250.
 - ! **Fenomeno elettrico** Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo con un minimo di € 250.
 - ! **Merci in refrigerazione** Per le spese di smaltimento della merce avariata, l'Indennizzo massimo è pari al 10% della somma assicurata; ! In caso di sinistro, il 20% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato, con un importo minimo di € 250.
 - ! **Diaria giornaliera per interruzione attività** Per ogni sinistro l'Indennizzo parte dal 4° giorno di interruzione di attività. Per i giorni di inattività parziale il pagamento è ridotto in proporzione.
- ! **FURTO E RAPINA**
- ! **Contenuto, macchinari e attrezzature** L'Indennizzo massimo per il furto di ogni singolo oggetto di arredamento è pari a € 15.000 entro il limite della somma assicurata.
 - ! **Merci** ! L'Indennizzo massimo per il furto di merci di categoria diversa, presso terzi e presso fiere e mostre è pari al 20% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto, con un importo massimo di € 10.000 per periodo assicurativo; ! L'Indennizzo massimo per il furto di merci esposte nelle vetrinette o dai distributori automatici è pari a € 500 per sinistro e € 1.500 per periodo assicurativo.
 - ! **Valori** ! L'Indennizzo massimo per denaro riposto fuori dai mezzi di custodia è pari al 10% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto con il limite di € 1.500 per periodo assicurativo; ! L'Indennizzo massimo per denaro riposto nei mezzi di custodia è pari al 20% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto con il limite di € 3.000 per periodo assicurativo; ! L'Indennizzo massimo per il furto di bustelle farmaceutiche è 5% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto e massimo € 15.000 per periodo assicurativo; ! L'Indennizzo massimo per il furto nelle pertinenze è pari al 30% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto e comunque fino ad un importo di € 15.000 per periodo assicurativo; ! L'Indennizzo massimo per il furto di fissi e infissi e i danni ai locali e ai fissi e infissi è pari al 20% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto con un limite di € 5.000 per sinistro, anche se supera le somme assicurate.
 - ! **Trasporto valori** ! Rimane a carico dell'Assicurato il 10% del danno ! l'Indennizzo massimo per le spese mediche dovute ad infortunio è pari a € 1.000 per sinistro.
 - ! **Scoperto facoltativo furto** rimane a carico dell'Assicurato il 10% del danno, con un massimo di € 2.500.

! **Infedeltà dei prestatori di lavoro** ! L'indennizzo massimo è pari al 5% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto, con il limite di € 1.000 per il denaro.

! **Spese** Il rimborso massimo per le spese: ! per rifacimento degli enti particolari e per il riacquisto o la duplicazione è pari a € 3.000 per periodo assicurativo; ! per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione è pari a € 1.000 per sinistro; ! mediche a seguito di rapina è pari a € 1.000 per sinistro; ! di sostituzione delle serrature è pari a € 500 per periodo assicurativo, purché la sostituzione avvenga entro 2 giorni lavorativi dalla sottrazione.

! **Scoperti** ! In caso mancata attivazione o inefficienza dell'impianto di allarme il 10% dell'importo del danno rimane a carico dell'Assicurato; ! In caso di furto con scasso o effrazione, il 20% dell'importo del danno rimane a carico dell'Assicurato se i mezzi di chiusura e protezione sono difformi o con rottura di vetro non antisfondamento; ! In caso di sinistro a cui dovrebbero essere applicati più Scoperti, viene applicato un unico scoperto pari alla somma dei singoli scoperti fino ad un massimo del 30% complessivo.

! **VETRI E INSEGNE** L'indennizzo massimo per i danni alle cose collocate nei locali da rottura dei vetri e insegne è pari al 30% del danno, anche se supera la somma assicurata.

! **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI – Rimangono a carico dell'Assicurato i seguenti importi:**

! **Responsabilità Civile Verso Prestatori di lavoro (RCO)** fino al 5% dell'importo del danno in caso di infortuni subiti dagli addetti ! **Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata** il 5% dell'importo da liquidare per infortuni subiti dai collaboratori ! Il numero dei collaboratori occasionali non può superare il 30% del numero degli addetti ! **Proprietà del fabbricato** € 250 ! **Attività presso terzi** ! Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori: 10% dell'importo con un minimo di € 100 ! **Danni da Incendio:** 10% dell'importo con un minimo di € 250 ! **Postuma generica** 10% dell'importo con un minimo di € 250 per i danni alle cose ! **Danni a cose di clienti** 10% dell'importo con un minimo di € 100 ! **Danni a cose sollevate, caricate, scaricate** 20% dell'importo con un minimo di € 500 ! **Danni a mezzi sotto carico e scarico** ! € 100 per sinistro ! **Danni a veicoli dei clienti nel parcheggio o in deposito** € 100 per ogni veicolo danneggiato ! **Danni a capi presso tintorie, lavanderie e stierie** 10% dell'importo con un minimo di € 100

! **MERCI TRASPORTATE** ! In caso di sinistro per incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, furto, irrecuperabilità a seguito di incidente, ribaltamento del veicolo, rapina, urto con veicolo identificato, rimane a carico dell'Assicurato il 20% dell'importo, con un importo minimo di € 100 ! L'indennizzo massimo per danni agli utensili e agli attrezzi è pari al 20% della Somma assicurata con un limite di € 1.500; in caso di sinistro il 20% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo di € 100 ! L'indennizzo massimo per i danni alle merci trasportate su veicoli isotermitici e frigoriferi è pari al 50% della somma assicurata. In caso di sinistro il 20% dell'importo rimane a carico dell'Assicurato con un importo minimo di € 100.

! **TUTELA LEGALE** ! La garanzia relativa a controversie in materia di rapporti di lavoro copre le spese sostenute solo dal Contraente, con un limite di € 5.000 per sinistro ! La garanzia relativa a locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali copre le spese sostenute solo dal Contraente per le vertenze relative all'immobile adibito a sede legale e con un limite di € 5.000 per sinistro ! Nella garanzia Ambito Sicurezza, l'impugnazione di sanzioni pecuniarie copre solo le sanzioni di importo pari o superiore a 250 euro.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle ditte individuali e alle persone giuridiche la cui sede legale sia in Italia, titolari di un conto corrente presso Intesa Sanpaolo, che abbiano un bisogno di protezione per la propria attività commerciale in caso di eventi dannosi e imprevisi che possano comprometterne l'operatività.



Quali costi devo sostenere?

La provvigione percepita dall'intermediario, già compresa nel premio totale, è al massimo il 22% del premio imponibile. Tale provvigione può diminuire in caso di iniziative commerciali di Intesa Sanpaolo Protezione in vigore al momento della sottoscrizione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Può inoltrare i reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri compilando on line il modulo (https://www.intesasnanpaoloprotezione.com/inviare-reclamo) oppure per iscritto a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. - Gestione Reclami e Qualità del servizio - Via S. Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino Fax: +39 011.093.00.15; E-mail: Email: reclami@intesasnanpaoloprotezione.com ; PEC: reclami@pec.intesasnanpaoloprotezione.com Intesa Sanpaolo Protezione deve fornire riscontro entro e non oltre il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente del reclamo o in caso di assenza di risposta o di risposta tardiva da parte di Intesa Sanpaolo Protezione è possibile rivolgersi all'Autorità di Vigilanza competente in materia: IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, Fax: 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Con l'assistenza necessaria di un avvocato, l'Assicurato può interpellare un Organismo di Mediazione da scegliere tra quelli elencati nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) per raggiungere un accordo tra le parti. Il tentativo di mediazione costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano controversie sull'ammontare del danno a richiesta di una delle parti, è data facoltà di rivolgersi a un collegio di due periti, nominati uno da Intesa Sanpaolo Protezione e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se Intesa Sanpaolo Protezione o il Contraente non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo perito sono ripartite a metà. La richiesta di attivazione può essere inviata a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Ufficio Sinistri, Via San Francesco d'Assisi, 10 10122 Torino oppure con e-mail comunicazioni@pec.intesasnanpaoloprotezione.com . Per la copertura Tutela Legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Intesa Sanpaolo Protezione la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-services/retail/fin-net.htm).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte applicate al premio imponibile delle singole coperture sono rispettivamente pari al: 22,25% per Incendio e altri eventi materiali, Furto, Responsabilità civile verso terzi; 21,25% per Vetri e Insegne, Tutela Legale; 12,50 per Merci Trasportate; 10% per Assistenza.
--	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
------------------------------	--

	Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.intesasanpaoloprotezione.com/notizie/oblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Se precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione hai fornito informazioni relative al tuo stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciata, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE – AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE PUOI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. OSSIA, POTRAI CONSULTARE E GESTIRE IL TUO PROFILO PERSONALE, LE TUE POLIZZE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE, LO STATO DEI PAGAMENTI DEI PREMI E LE EVENTUALI SCADENZE, LE COMUNICAZIONI IN FORMATO DIGITALE INERENTI ALLE TUE POLIZZE E INVIARE LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO E SEGUIRNE LO STATO DI AVANZAMENTO.	